

Mitt.
Mameli Tullia
Via Li Conchi n°7
Arzachena



Arzachena li 14.12.2013

Spett/le
Segreteria
dell'Ufficio di Conciliazione
del CSA di Sassari
Corso G.M. Angioy n°1
07100 - Sassari

RAR

Oggetto: Reiterazione dell'istanza di tentativo di conciliazione presentata dall'ins. Tullia Mameli.

La sottoscritta Mameli Tullia, nata a Sardara il 30.01.1961, residente in Arzachena via Li Conchi n°7, inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019 della provincia di Sassari,

Premesso

- Che personalmente e a mezzo del suo avvocato ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale a Cagliari e a Sassari, nonché alla Dirigenza Scolastica dell'Istituto "E.Fermi" di Ozieri, l'atto qui di seguito trascritto:

Scrivo a nome e per conto dell'insegnante D.ssa Tullia Mameli, nata a Sardara il 30.01.1961, residente in Arzachena (C.F.MMLTLL61A70 I428B), in relazione all'atto di recesso dal contratto di supplenza a tempo determinato - dal 7.10.2013 al 30.06.2014 - nella scuola IPAA "F. Cocco Ortu" di Bono, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Ozieri, Dr. Prof. Antonio Ruzzu in data 15.10.2013.

A seguito della convocazione dalla graduatoria d'Istituto per l'assegnazione di una supplenza di 6 ore per il diurno e 5 ore per il serale, per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, avvenuta con comunicazione del 3.10.2013, la D.ssa Tullia Mameli, ottava in graduatoria, nella stessa data del 3.10.2013, aveva accettato l'incarico per l'intera supplenza.

Il relativo contratto a tempo determinato veniva stipulato il successivo 7.10.2013, limitatamente a sole 6 ore settimanali, in quanto era stata assegnata, inavvertitamente, in data 5.10.2013, la supplenza delle 5 ore serali all'insegnante Myriam Mameli, decima in graduatoria.

Il provvedimento di recesso dal contratto, definito "revoca" della supplenza, non contiene alcuna motivazione, se non la generica affermazione che "non sussistono più le condizioni che rendono necessaria la continuazione del servizio da parte della S.V.",

Al di là della radicale nullità e/o inefficacia dell'atto di recesso-licenziamento, per violazione della procedura e per difetto assoluto della motivazione, non è comunque rinvenibile alcuna ragione o motivo che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, così come non c'era ragione dell'assegnazione "anticipata" della supplenza delle ore serali alla D.ssa Myriam.

DettoVi questo, la D.ssa Tullia Mameli, personalmente, come del resto ha già fatto con la nota precedente del 21.10.2013, e mio tramite, impugna il licenziamento a tutti gli effetti di legge, nonché gli atti coi quali le supplenze sono state assegnate ad altri colleghi, intimandoVi di procedere immediatamente all'annullamento degli stessi e alla sua riammissione in servizio, con avvertimento che trascorsi inutilmente giorni 5 dal ricevimento della presente, si procederà giudizialmente, anche con domanda di danni.

*Cordiali Saluti
Avv. Stefano Asara*

D.ssa Tullia Mameli

- Che ad oggi, nessuna risposta o chiarimento ha avuto il predetto atto.
- Che pertanto è intenzione della sottoscritta di procedere giudizialmente per la tutela dei propri diritti e particolarmente per domandare in sede giudiziale:

- a) Di essere reintegrata nel posto di lavoro di supplenza per l'insegnamento presso l'Istituto Tecnico "E. Fermi" di Ozieri sede di Bono per sei ore settimanali, nelle discipline giuridiche ed economiche (A019) in relazione al contratto stipulato in data 7.10.2013;
- b) Di ricevere la supplenza, altresì, per l'insegnamento presso il medesimo istituto scolastico di ulteriori cinque ore serali settimanali, nelle discipline giuridiche ed economiche (A019), così come proposto con la nota del Dirigente Scolastico in data 3.10.2013 ed accettata da Mameli Tullia con nota nella medesima data;
- c) Di vedere riconosciuta comunque la sua posizione nella graduatoria provinciale e di istituto con l'assegnazione del punteggio relativo al periodo dal 7.10.2013 al 30.06.2014;
- d) In alternativa e subordinatamente alle prime due pretese, ove il tempo del giudizio non dovesse consentire la realizzazione della tutela reale:
 - il risarcimento del danno patrimoniale nella misura degli stipendi e delle indennità di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi;
 - la regolarizzazione della posizione contributiva;
 - il risarcimento del danno patrimoniale, correlato alla lesione per mancato svolgimento della professione.

Tutto ciò premesso

Chiede

Che sia disposto il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.135 del CCNL del 29.11.2007, nella cui sede intende ribadire le ragioni e le domande sopra indicate.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, con riserva di produrre ulteriore documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate presso la sua residenza in Arzachena via Li Conchi n°7 e al suo indirizzo e.mail tullia.mameli@postacertificata.gov.it.

Con Osservanza
Tullia Mameli

Si allega fotocopia della carta d'identità n°AR9094847
rilasciata dal comune di Arzachena

Tullia Mameli